

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2002, n.34

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 - Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria
n. 58 del 24 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'Art. 2

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12, dopo la parola «divieti.» e' inserito il seguente periodo: «Nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, la raccolta e' consentita a tutti i cittadini nelle zone diverse dalla zona A "Riserva integrale"».

2. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 12/2000, e' sostituito dal seguente:

«4. E' autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi concrescenti che superi tale peso».

Art. 2.

Integrazione dell'Art. 3

1. All'art. 3 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12, e' aggiunto il seguente comma:

«1-bis. L'esenzione dagli obblighi di cui al comma 1, e' estesa agli utenti dei beni di uso civico e di proprieta' collettive, nonche' ai soci di cooperative agricolo-forestali, limitatamente alla raccolta di funghi nel fondo dell'ente o della cooperativa di appartenenza».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 4

1. L'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12, e' cosi' sostituito:

«Art. 4 (Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori). - 1. I residenti nella Regione il cui reddito complessivo non supera undicimila euro annui, per i quali la raccolta dei funghi in quantita' superiore a tre chilogrammi giornalieri costituisce comunque integrazione del reddito, possono essere autorizzati a raccogliere funghi fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, nominativa e a titolo gratuito, e' rilasciata dalla comunita' montana competente per territorio o dal comune di residenza, nel caso in cui il comune non faccia parte di alcuna comunita' montana, previa verifica del possesso da parte del richiedente delle autorizzazioni previste per

la commercializzazioni dei funghi.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1, ha durata annuale e può essere rinnovata.

4. Il limite di reddito di cui al comma 1, può essere aggiornato ogni due anni dalla giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita.

5. La Regione, per comprovati scopi scientifici e di studio, nonché per finalità didattico-divulgative, può rilasciare speciali autorizzazioni nominative per la raccolta dei funghi, in deroga alla presente legge a:

- a) docenti universitari e di scuole di ogni ordine e grado di materie attinenti alla micologia;
- b) micologi iscritti nell'elenco nazionale;
- c) dipendenti di enti pubblici, per compiti istituzionali legati ad attività micologiche, su richiesta degli enti stessi;
- d) rappresentanti qualsiasi titolo di associazioni micologiche legalmente costituite, su richiesta dei presidenti delle associazioni medesime. Qualora la richiesta riguardi la preparazione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, l'autorizzazione è limitata alla durata delle manifestazioni programmate e ai giorni immediatamente precedenti ed è rilasciata al presidente, che può delegare la raccolta ad iscritti all'associazione.

6. Le autorizzazioni di cui al comma 5, hanno validità annuale su tutto il territorio regionale, ad esclusione dei parchi naturali, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l'impiego.

7. Alla scadenza dell'anno di validità, i titolari dell'autorizzazione di cui al comma 5, presentano alla Regione una relazione illustrativa dell'attività svolta e sugli eventuali risultati conseguiti. Il mancato adempimento costituisce motivo di diniego al rinnovo dell'autorizzazione».

Art. 4.

Modifiche dell'Art. 5

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12, è sostituito dal seguente:

«1. I cittadini non residenti in Umbria, esclusi i residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione, devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge, alla raccolta di funghi dalle comunità montane o dai comuni non facenti parte di alcuna comunità montana. L'autorizzazione rilasciata da uno qualsiasi degli enti predetti è valida per tutto il territorio regionale».

2. Il comma 2, dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2000, è sostituito dal seguente:

«2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ed è rilasciata previo versamento di cinquanta euro all'ente presso il quale è presentata la domanda, a titolo di contributo per

le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge. L'importo puo' essere aggiornato dalla giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita e agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni».

Art. 5.

Modifiche dell'Art. 6

1. Il comma 3, dell'art. 6 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12, e' sostituito dal seguente:

«3. E' vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a quattro centimetri, fatta eccezione per le specie sottoelencate:

a) *Agrocybe aegerita* (Brig.) Fayod (famigliola di pioppo, fungo di pioppo, fungo d'oppio, piopparello, pioppino);

b) *Armillaria mellea* (Vahl: Fr.) Kummer (chiodino, famigliola, fungo di ceppo);

c) *Armillaria tabescens* (Scop.) Emeland (famigliola, famigliola di cerro);

d) *Cantharellus* Adans. ex Fries tutte le specie (catello, maggiolino, gaitello, galletto, gallinaccio, galluzzo, gavetello, giallino, pizzagiallo, pizzarello);

e) *Craterellus comucopioides*, (L.: Fr.) Pers. (trombetta dei morti);

f) *Hydnum repandum* L.: Fr. (carpignolo, carpinello, lingua di bove, spinarello, spinello, spinerolo, spinetta, steccherino);

g) *Hydnum rufescens* Sch.: Fr. (carpignolo, carpinello, lingua di bove, spinarello, spinello, spinerolo, spinetta, steccherino);

h) *Marasmius oreades* (Bolt.: Fr.) Fr. (chiodino, gambesecche);

i) *Tricholoma* - Sezione *Atrosquamosa* Kuhner emend. Bon, tutte le specie (bavetta, bigella, bigetta, fratino, moretta)».

2. Dopo il comma 3, dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2000, e' aggiunto il seguente comma:

«3-bis. La giunta regionale, con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessita', puo' modificare l'elenco di cui al comma 3».

Art. 6.

Sostituzione dell'Art. 14

1. L'art. 14 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12, e' cosi' sostituito:

«Art. 14 (Sanzioni amministrative). - 1. I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti con l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate dalla autorita' amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente. Per le violazioni alle disposizioni non comprese nel titolo secondo sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le comunita' montane ed i comuni non facenti parte di alcuna comunita' montana nel cui territorio e' stato commesso l'illecito.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati:

a) raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identità, di cui al comma 1 dell'Art. 2; raccolta da parte di minori di anni quattordici non accompagnati, di cui al comma 2 dell'Art. 2: da Euro 52,00 a Euro 156,00, in caso di recidiva per le medesime violazioni la sanzione è fissata da Euro 104,00 a Euro 312,00; raccolta senza autorizzazione, di cui al comma 1 dell'Art. 5: da Euro 155,00 a Euro 465,00, in caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da Euro 207,00 a Euro 621,00;

b) raccolta al di fuori dell'orario consentito, di cui al comma 3 dell'Art. 2: da Euro 26,00 a Euro 78,00;

c) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'Art. 2, riguardante il rispetto dei limiti di peso: da Euro 26,00 a Euro 78,00 fino a kg 5; oltre kg 5 per ogni kg la sanzione è maggiorata di Euro 2,00;

d) raccolta che altera le caratteristiche morfologiche dei funghi e mancata pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al comma 5 dell'Art. 2: da Euro 26,00 a Euro 78,00;

e) violazione della prescrizione di cui al comma 6 dell'Art. 2, riguardante l'uso di contenitori non idonei: da Euro 26,00 a Euro 78,00;

f) violazione della prescrizione di cui al comma 1 dell'Art. 4, riguardante il rispetto del limite di peso di 10 kg: da euro 26,00 a Euro 78,00 fino a kg 12; oltre kg 12 per ogni kg la sanzione è maggiorata di Euro 26,00;

g) realizzazione di riserve a pagamento, di cui al comma 1 dell'Art. 6: da Euro 516,00 a Euro 2.580,00;

h) raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo chiuso, di cui al comma 2 dell'Art. 6, da Euro 52,00 a Euro 156,00;

i) violazione della prescrizione di cui al comma 3 dell'Art. 6 riguardante la raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al di sotto di quelle consentite: da Euro 26,00 a Euro 78,00. La sanzione amministrativa è maggiorata di Euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;

l) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'Art. 6, riguardante l'uso di rastrelli o attrezzi simili ecc.: da Euro 155,00 a Euro 465,00;

m) danneggiamento e distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie di cui al comma 5 dell'Art. 6: da Euro 26,00 a Euro 78,00;

n) violazione delle prescrizioni di cui al comma 6 dell'Art. 6, riguardante la raccolta di funghi nei rimboschimenti: da Euro 26,00 a Euro 78,00;

o) violazione della prescrizione di cui all'Art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352, riguardante la raccolta di funghi in aree vietate: da Euro 103,00 a Euro 309,00;

p) violazione della prescrizione di cui all'Art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352, riguardante la raccolta di funghi nei giardini privati ecc.: da Euro 26,00 a Euro 78,00;

q) violazione della prescrizione di cui all'art. 7, riguardante la raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende

faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie, nei giorni in cui e' consentita l'attivita' venatoria: da Euro 26,00 a Euro 78,00;

r) violazione della prescrizione di cui all'Art. 8, riguardante la raccolta di funghi in aree temporaneamente interdette: da Euro 103,00 a Euro 309,00.

3. Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera r), comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonche' la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 5. Nel caso delle violazioni previste alla lettera c) ed alla lettera 5, comma 2, la confisca e' riferita alla quantita' in eccedenza rispetto ai limiti consentiti. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2, lettera i), la confisca e' limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. L'autorita' amministrativa competente dispone la distruzione dei funghi confiscati, il cui peso totale giornaliero non supera i tre chilogrammi. Per quantitativi maggiori di tre chilogrammi, i funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati dalla comunita' montana competente o dal comune non facente parte di alcuna comunita' montana, ad enti o istituti di beneficenza. La comunita' montana o il comune competente, gli organi di vigilanza di cui all'art. 13 e gli ispettorati micologici delle A.S.L. provvedono tempestivamente ai rispettivi adempimenti e adottano le opportune forme di collaborazione per la custodia ed il trasporto dei funghi. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della A.S.L. che ha eseguito il controllo

4. Le violazioni delle norme di cui al titolo II della presente legge, comportano l'applicazione, da parte della competente autorita' amministrativa, della sanzione amministrativa da Euro 258,00 a Euro 1.032,00 e la confisca dei funghi. Tale sanzione si applica anche nel caso di violazione del divieto di cui al comma 3, dell'Art. 6 relativamente alla commercializzazione e alla somministrazione.

5. La violazione della norma di cui all'Art. 9 comporta la confisca del prodotto privo di certificazione e di avvenuto controllo.

6. E' fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente titolo costituiscano reato».

Art. 7.

Soppressione della tabella A

1. La tabella A allegata alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12, e' soppressa.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 17 dicembre 2002

LORENZETTI

